



PROGETTISTA GENERALE DELL'OPERA: ARCH.URB. GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO O.A. MN N°226
studio di architettura & urbanistica piazza vittorio emanuele, 5/1 - 46040 monzambano mn tel/fax 0376 809455

ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA UNI EN ISO 9001-2015 -ACCREDIA RT21- IQ-0509-01 dal 2009-05-04
Lo Studio Zandonella Maiucco ha sviluppato il sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. E' stato verificato da Dasa-Ragister spa e trovato conforme a far data dal 4 maggio 2009. "... L'introduzione del Sistema di Gestione per la Qualità è una decisione strategica dello Studio Zandonella Maiucco che trova riscontro nell'autonoma convinzione che una politica per la Qualità rappresenti, soprattutto nel mondo della progettazione edilizia ed infrastrutturale, un vantaggio strategico per il miglioramento dei propri processi e dei servizi erogati verso tutte le parti coinvolte." (tratto da: Politica della Qualità)

PIANO CIMITERIALE



Comune di Dolcé

Provincia di Verona

committente e generalità

Comune di Dolcé

Sede: Via Trento, n° 698
37020 Dolcé (VR)
P.iva: 00661130237

Descrizione estesa del progetto

Redazione del Piano Cimiteriale

ALLEGATO A del Dgr n. 433 - 04 aprile 2014

n° della commessa:

07-23

disegnato da:

fz

controllato da:

G.Z.M.

data emissione del documento:

13/03/2024

elenco delle serie di cui si compone il progetto



RILEVAZIONE E ANALISI



PIANIFICAZIONE

nome della serie di appartenenza della presente tavola

PIANIFICAZIONE

serie e numero tavola

B8

modifica

0

revisione

1

descrizione dei contenuti della tavola

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE (N.T.A.)

scale di rappresentazione

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE

INDICE:

| | | |
|---|--|-----------|
| TITOLO 1° | DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| Art. 1 - | AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE | 3 |
| Art. 2 - | ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO CIMITERIALE | 3 |
| Art. 3 - | VALIDITÀ DEL PIANO CIMITERIALE E TEMPI D'ATTUAZIONE | 4 |
| Art. 3 bis - | MODIFICHE E VARIAZIONI | 4 |
| Art. 4 - | ATTUAZIONI E PROGRAMMA PLURIENNALE (P.P.A.) | 4 |
| TITOLO 2° | TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE | 6 |
| Art. 5 - | TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE | 6 |
| Art. 6 - | FOSSE PER INUMAZIONE | 8 |
| Art. 7 - | TUMULAZIONE | 10 |
| Art. 8 - | GALLERIE cimiteriali..... | 12 |
| Art. 9 - | TOMBE DI FAMIGLIA | 13 |
| TITOLO 3° | ZONE TIPOLOGICHE OMOGENEE: PRESCRIZIONI..... | 14 |
| Art. 10 - | Zona omogenea CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE..... | 14 |
| Art. 11 - | Zona omogenea LOCULI IN GALLERIA NON PORTICATA | 15 |
| Art. 12 - | Zona omogenea LOCULI IN GALLERIA PORTICATA | 15 |
| Art. 13 - | Zona omogenea LOCULI IN GALLERIA CHIUSA | 16 |
| Art. 14 - | Zona omogenea CAPPELLE DI FAMIGLIA..... | 16 |
| Art. 15 - | Zona omogenea TOMBE DI FAMIGLIA VERTICALI | 17 |
| Art. 16 - | Zona omogenea TOMBE DI FAMIGLIA A SARCOFAGO | 17 |
| Art. 17 - | Zona omogenea TOMBE DI FAMIGLIA A SARCOFAGO PORTICATE..... | 17 |
| Art. 18 - | Zona omogenea SARCOFAGI DI FAMIGLIA SOTTOSTANTI A GALLERIA CIMITERIALE..... | 18 |
| Art. 19 - | Zona omogenea OSSARI E/O CINERARI IN GALLERIA NON porticata | 18 |
| Art. 20 - | Zona omogenea OSSARI E IN GALLERIA PORTICATA | 19 |
| Art. 21 - | Zona omogenea CINERARI e/o OSSARI IN GALLERIA CHIUSA | 19 |
| TITOLO 4° | ATTREZZATURE E SERVIZI..... | 20 |
| DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI OBBLIGATORIE | | 20 |
| Art. 22 - | Camera Mortuaria..... | 20 |
| Art. 23 - | Deposito di osservazione..... | 22 |
| Art. 24 - | Obitorio..... | 22 |
| Art. 25 - | Cinerario e ossario comuni..... | 23 |
| Art. 26 - | Servizi igienici per il pubblico e per gli addetti | 23 |
| Art. 27 - | Punti di approvvigionamento acqua..... | 23 |
| Art. 29 - | Adeguamento alle barriere architettoniche | 24 |
| Art. 30 - | Locali portineria e custodia | 24 |
| Art. 31 - | Smaltimento acque reflue urbane..... | 25 |
| Art. 32 - | Rifiuti cimiteriali..... | 25 |
| ALTRE DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI | | 28 |
| Art. 33 - | Locale destinato a cappella per riti religiosi | 28 |
| Art. 34 - | Giardino delle rimembranze..... | 28 |
| Art. 35 - | Locale destinato a magazzino attrezzi..... | 28 |
| Art. 36 - | Parcheggi e viabilità..... | 28 |
| Art. 37 - | Sala autopsie..... | 29 |
| Art. 38 - | Sala per il commiato | 29 |
| Art. 39 - | Aree da destinare a famiglie o collettività diverse da quelle cristiane..... | 30 |
| Art. 40 - | Chioschi e aree di commercio al minuto | 30 |
| Art. 41 - | Crematorio..... | 30 |
| TITOLO 5° | CONCESSIONI..... | 32 |
| Art. 42 - | Durata delle concessioni..... | 32 |
| Art. 43 - | Modalità di concessione | 32 |
| TITOLO 6° | DISPOSIZIONI FINALI | 33 |
| Art. 44 - | Disposizioni finali | 33 |
| Art. 45 - | Regolamento di Polizia Mortuaria | 33 |
| Art. 46 - | Aspetti geologici | 33 |
| Art. 47 - | Altre collettività e credi religiosi..... | 33 |
| Art. 48 - | Cimiteri per animali di affezione..... | 34 |

TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE

Il Piano cimiteriale disciplina la gestione dell'esistente e delle trasformazioni nel sistema cimiteriale del Comune di Dolcè.

Le indicazioni in esso contenute fanno riferimento sia al Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale del Comune di Dolcè (che successivamente abbrevieremo con "Reg.P.M.") che all'esistente conformazione e organizzazione dei plessi cimiteriali del Comune.

Art. 2 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO CIMITERIALE

Il Piano Cimiteriale è costituito dai seguenti serie ed elaborati:

| Serie e n° | Mod. | Rev. | Descrizione della tavola |
|--|----------|----------|--|
| A1 | 0 | 1 | ELENCO TAVOLE DEL PIANO CIMITERIALE |
| A2 | 0 | 1 | RELAZIONE TECNICA E FOTOGRAFICA DEL PIANO CIMITERIALE |
| A3 | 0 | 1 | PLANIMETRIA DEL TERRITORIO E DI INQUADRAMENTO Con individuato sistema cimiteriale, confini comunali, bacino di riferimento e viabilità principale. sc. 1/17.500 |
| A4 | 0 | 1 | CIMITERO DI VOLARGNE - STATO ATTUALE AD APRILE '23 Planimetria di dettaglio con rilievo dotazioni, organizzazione struttura e zonizzazione sc. 1/200 |
| A5 | 0 | 1 | CIMITERO DI CERAINO - STATO ATTUALE AD APRILE '23 Planimetria di dettaglio con rilievo dotazioni, organizzazione struttura e zonizzazione sc. 1/200 |
| A6 | 0 | 1 | CIMITERO DI DOLCÈ - STATO ATTUALE AD APRILE '23 Planimetria di dettaglio con rilievo dotazioni, organizzazione struttura e zonizzazione sc. 1/200 |
| A7 | 0 | 1 | CIMITERO DI PERI - STATO ATTUALE AD APRILE '23 Planimetria di dettaglio con rilievo dotazioni, organizzazione struttura e zonizzazione sc. 1/200 |
| A8 | 0 | 1 | CIMITERO DI OSSENIGO - STATO ATTUALE AD APRILE '23 Planimetria di dettaglio con rilievo dotazioni, organizzazione struttura e zonizzazione sc. 1/200 |
| A9 | 0 | 1 | SISTEMI E TIPOLOGIE DI SEPOLTURA ESISTENTI sc. 1/100 e 1/50 |
| Pianificazione e programmazione | | | |
| B1 | 0 | 1 | PLANIMETRIE AREE DI RISPETTO CIMITERIALE Rispetti vigenti e proposte di modifica a seguito delle determinazioni di Piano Cimiteriale sc. 1:2.000 |
| B2 | 0 | 1 | CIMITERO DI VOLARGNE - PIANIFICAZIONE Planimetria di dettaglio con organizzazione struttura e pianificazione sc. 1/200 |
| B3 | 0 | 1 | CIMITERO DI CERAINO - PIANIFICAZIONE Planimetria di dettaglio con organizzazione struttura e pianificazione sc. 1/200 |

| Serie e n° | Mod. | Rev. | Descrizione della tavola |
|------------|----------|----------|---|
| B4 | 0 | 1 | CIMITERO DI DOLCÈ- PIANIFICAZIONE Planimetria di dettaglio con organizzazione struttura e pianificazione sc. 1/200 |
| B5 | 0 | 1 | CIMITERO DI PERI - PIANIFICAZIONE Planimetria di dettaglio con organizzazione struttura e pianificazione sc. 1/200 |
| B6 | 0 | 1 | CIMITERO DI OSSENIGO - PIANIFICAZIONE Planimetria di dettaglio con organizzazione struttura e pianificazione sc. 1/200 |
| B7 | 0 | 1 | PROGRAMMA PLURIENNALE D'ATTUAZIONE (P.P.A.) |
| B8 | 0 | 1 | NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE (N.T.A.) |

Art. 3 - VALIDITÀ DEL PIANO CIMITERIALE E TEMPI D'ATTUAZIONE

Il presente Piano ha validità a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo comma 4, a eventuali nuove disposizioni nazionali, o regionali o varianti o revisioni che ne modifichino la scadenza e/o i contenuti.

Della sua adozione e approvazione è competente il Consiglio Comunale che lo potrà modificare qualora lo ritenesse necessario. L'approvazione avviene a norma delle leggi sanitarie.

A norma del Dgr n°433 del 04-04-2014 (Allegato A)¹ il Piano Cimiteriale è aggiornato con cadenza decennale, a far data dalla sua approvazione, e con l'obiettivo di **rispondere alle necessità di sepoltura di cui all'art.27 comma 2 della L. reg. Le 18/2010.**

L'attuazione delle previsioni del Piano Cimiteriale avviene nel rispetto dei dettati del P.P.A. Cimiteriale.

Art. 3 bis - MODIFICHE E VARIAZIONI

Con parere motivato della Giunta comunale è possibile approvare progetti, all'interno del perimetro cimiteriale, **non previsti o diversi da quelli indicati dal Piano Cimiteriale purché le finalità non contrastino con i presupposti fondativi** del Piano stesso.

Nella successiva revisione del Piano si provvederà all'aggiornamento degli elaborati, allineandoli alle succitate decisioni intraprese dalla Giunta comunale.

Art. 4 - ATTUAZIONI E PROGRAMMA PLURIENNALE (P.P.A.)

Le previsioni del Piano Cimiteriale di iniziativa Pubblica si concretizzano anche in conformità del Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) di cui al Piano Cimiteriale.

¹ **Piani cimiteriali:**

Ogni Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all'art. 27, comma 2, della Lr 18/2010.

I piani cimiteriali sono approvati dal consiglio comunale previa parere dell'Azienda ULSS competente per territorio.

I piani sono aggiornati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso.

Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

Il P.P.A. Cimiteriale descrive gli interventi con una scala di priorità che potrà essere liberamente modificata dalla Giunta Comunale o dal RUP se di Sua di competenza.

Gli interventi sono rappresentati e numerati anche nella tavola di pianificazione.

Fermo restando il vincolo di attuare nel tempo quanto programmato è ammesso per l'amministrazione, nelle successive fasi attuative, la diversa ubicazione o modificazione dei singoli interventi programmati in alternativa a quelli proposti, così come l'attuazione di interventi non programmati. Tali azioni sono assentibili purché gli effetti non costituiscano "alterazione dei contenuti o dei presupposti fondativi del Piano stesso" soprattutto in materia di dimensionamento o di dotazioni cogenti.

L'attuazione di opere non previste dal Piano Cimiteriale o condotte difformemente rispetto alle prescrizioni dello stesso sono soggette ad una Verifica di Compatibilità rispetto ai "contenuti e presupposti fondativi del Piano stesso". Tale verifica redatta e sottoscritta da soggetto competente, avente titoli tecnici o poteri conferiti dall'amministrazione, esibirà gli esiti scritti all'amministrazione stessa la quale disporrà a Suo giudizio di conseguenza.

Gli interventi di primaria importanza, in quanto riguardanti la realizzazione di attrezzature cimiteriali obbligatorie a norma di legge, sono evidenziati nelle tavole di pianificazione con un simbolo triangolare di colore rosso. Le altre iniziative sono indicate con simbolo triangolare di colore grigio:



Rimane prescritto che la precedenza, in fase di programmazione degli interventi, è volta al soddisfacimento delle emergenze di primaria importanza, pur non essendo esclusa in via eccezionale l'attuazione, a diverso titolo, di opere comunque programmate.

Se gli interventi sono esterni all'attuale perimetro, trattandosi di plessi cimiteriali vincolati "ope legis" (D.lgs. 42/04²), è necessario procedere secondo una progettazione condotta in armonia con gli organi preposti alla tutela, che ponga particolare attenzione agli aspetti architettonici, di monumentalità e di integrazione con la parte esistente ed il contesto dell'intero impianto cimiteriale.

Se gli interventi sono interni al perimetro esistente dovranno comunque essere condotti nel rispetto delle valenze paesistiche e monumentali dell'intorno al fine di contribuire a migliorare l'immagine globale del plesso.

Inoltre, nel caso che riguardino manufatti esistenti che manifestino interesse di civiltà e/o carattere monumentale, in forza del citato vincolo, sono da considerarsi opere di restauro per le quali è necessario il preliminare parere soprintenzio.

² Trattasi di manufatti di proprietà pubblica ultra settantennale e quindi vincolati.

TITOLO 2° TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE

Art. 5 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE

Le possibili tipologie di sepoltura sono tre:

- **per inumazione**
 - **per tumulazione**
 - **per cremazione**
- **L'inumazione** è la collocazione della salma, racchiusa in apposito feretro di solo legno, nella terra nuda. L'inumazione viene effettuata in apposite aree deputate chiamate campi di inumazione.
- **La tumulazione** consiste nell'alloggiamento e custodia entro un vano chiuso su tutti i lati, interrato o in elevazione di feretri, racchiusi in una duplice cassa (una di legno, l'altra di metallo ed ermeticamente sigillata). Possono essere tumulati anche i contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi³.
- **La cremazione o incinerazione o ignizione** è la riduzione in cenere di una salma, ossa o resti mortali assimilabili o di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. La cremazione avviene tramite combustione in apposito forno "crematorio".

Le disposizioni e precisazioni sanitarie, oltre che nel Reg.P.M. Comunale, sono contenute principalmente nel DPR 285/90, nella Legge regionale (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e Allegato A del Dgr. n.433 del 04 aprile 2014.

Le tipologie di sepoltura, oltre che per quanto detto, possono essere catalogate anche in base ad altri aspetti quali:

- il soggetto che realizza il manufatto edilizio (il Comune o il Concessionario);
- la posizione della sepoltura rispetto al terreno (in elevazione e interrata o parzialmente interrata⁴);
- la durata e il tipo di concessione (concessioni gratuite, a pagamento, per loculi, per tombe di famiglia, ecc.);
- il sistema costruttivo (a galleria, a galleria porticata, a chiesetta, ecc.)


La tavola A9 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti" rappresenta graficamente le caratteristiche delle varie tipologie, presenti presso le strutture cimiteriali del comune e ne indica le caratteristiche salienti e gli aspetti normativi fondamentali.

³ Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.


⁴ Detta anche ipogea.

I sottostanti schemi organizzano le tipologie presenti in funzione del parametro considerato: per metodo di sepoltura e per soggetto attuatore.

Schema riassuntivo per metodo di sepoltura:



Schema riassuntivo per soggetto realizzatore



Art. 6 - FOSSE PER INUMAZIONE

Le fosse per l'inumazione devono rispettare i disposti del D.P.R. 10/09/90 n°285 (in particolare, i criteri di dimensionamento e distribuzione di cui agli Art.li 57, 58, 69, 71, 72, 73)⁵ nella Legge regionale (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e Allegato A del Dgr. n.433 del 04 aprile 2014⁶.

Le fosse per l'inumazione si distinguono tra quelle destinate ai cadaveri di persone di età superiore a 10 anni ("per adulti") o inferiore (dette "per bambini").

Quelle per cadaveri di **adulti** devono avere inderogabilmente le seguenti caratteristiche:

- una profondità non inferiore a m 2,00.
- Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80
- Le fosse devono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato. Da ciò risulta una densità delle sepolture pari ad una fossa ogni 3.50mq⁷.

⁵ **Art.57** [p.to.5]. " Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

[p.to 6]. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

[p.to 7]. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal Piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione."

Art. 58 [p.to 1] La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

[p.to 2]. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 69 [p.to 1] I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 71 [p.to 1] Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal Piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 72 [p.to 1] Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2.

Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

[p.to 2] I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 73 [p.to 1] Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

⁶ **Sepolture per inumazioni**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,00.

Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.

Le fosse per inumazione di ciascuna fila devono distare almeno 0,30 metri l'una dall'altra. La distanza tra le file deve consentire in ogni caso le normali operazioni cimiteriali.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria definisce la superficie della fossa priva di eventuale copertura lapidea al fine di favorire i processi naturali di mineralizzazione del cadavere.

Per le inumazioni si utilizzano casse di legno o altri contenitori biodegradabili e combustibili, autorizzati ai sensi all'articolo 31 del DPR 285/90.

⁷ In riferimento all'art. 72 e 73 del DPR 285/90 e Allegato A del Dgr . n.433 del 04 aprile 2014, riportati nelle note precedenti, si osserva che rispetto alla normativa Nazionale (DPR '90) il Regolamento Reg. riduce la distanza tra le sepolture a 30 cm anziché 50 cm oltreché la profondità della fossa. Si precisa che il presente **Piano applica la Norma dell'organismo legislatore gerarchicamente più importante che corrisponde anche alla condizione più restrittiva.**

Le fosse per inumazioni di cadaveri di **bambini** devono avere inderogabilmente le seguenti caratteristiche:

- una profondità non inferiore a m 2,00.
- Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 1.50 e la larghezza di m 0,50
- Le fosse devono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato. Da ciò risulta una densità delle sepolture pari ad una fossa ogni 2.00mq⁸.

Al p.to 5 dell'art.57 del DPR285/90 nell'Allegato A del Dgr. n.433 del 04 aprile 2014 qui riportati in nota prescrivono che le aree destinate all'inumazione siano ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Inoltre, il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica⁹.

Tali caratteristiche sono state verificate tramite specifica indagine geologica estesa a tutte le aree destinate a campi di inumazione. (si veda a tal proposito l'allegata relazione geologica)

La tavola A9 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti" rappresenta graficamente le caratteristiche dettate dalla normativa.

Come evidenziato nella tav. "A1 *Relazione Tecnica*" al paragrafo "*Campi per fosse di inumazione*", la superficie minima da riservare ai campi di inumazione¹⁰ prescritta dalla normativa è rispettata.

⁸ Si veda nota precedente.

⁹ **D.P.R. 285/90, Art.56 p.to7.**

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal Piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione

Dgr. n.433 del 04 aprile 2014 "Terreno destinato alle inumazioni"

I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica, al fine di consentire la completa mineralizzazione del cadavere. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

¹⁰ Si tratta degli art.58 e 59 del DPR 285/90 e art. 10 Circ. Ministero sanità 24 giugno 1993.

Art. 7 - TUMULAZIONE

L'edificazione di tumuli può essere di iniziativa pubblica oppure privata ma limitatamente negli spazi previsti dal presente Piano e volta alla sola realizzazione di tumuli aggregati in tombe di famiglia (o collettività) del tipo fuori terra o interrato (sarcofagi).

I tumuli, in funzione delle loro caratteristiche costruttive e dimensionali, possono accogliere:

- **Loculi** nel caso riguardi la sepoltura di **salme** contenute in **feretri**;
- **Ossari** nel caso riguardi la sepoltura di **ossa**¹¹ contenute in **cassette**;
- **Cinerari** nel caso riguardi la sepoltura **ceneri** contenute in **urne cinerarie**.

La costruzione è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo. Quando trattasi di iniziativa pubblica la realizzazione è subordinata ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche. I progetti di nuova costruzione o ristrutturazione sono soggetti al parere della Commissione Edilizia Comunale (se ancora esistente), del Paesaggio (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), ed artistica- monumentale (se ricadenti in area vincolata puntualmente o indirettamente "ope legis").

I tumuli possono essere a più piani sovrapposti e affiancati. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno e possedere le caratteristiche di cui al D.P.R. 295, art.76¹².

Ogni sepoltura a sistema di tumulazione, come prevede il D.P.R. 285/90 e la circ. espl. del 24/06/1993, n°24, p.to 13¹³, dovrà inderogabilmente avere dimensioni minime al netto (si intendono

¹¹ Ossa = il prodotto della scheletrizzazione di un cadavere (definizione data dal R.R. Lombardia n°6/2004)

¹² **Art. 76. DPR 285/90**

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. 7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

¹³ **P.to 13, circ. espl. 24/06/93, n°24 "Revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione"**

13.1.Le norme sono state totalmente innovate.

Dal criterio seguito nel precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si è passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:

- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 kg/mq) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;
- pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
- libertà nella scelta dei materiali da impiegare.

13.2. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

a fabbricato finito di ogni elemento fisso) di

LOCULO:

- > 2,25 m per la lunghezza,
- > 0,75 m per la larghezza,
- > 0,70 m di altezza,

OSSARIO:

- > 0,70 m per la lunghezza,
- > 0,30 m per la larghezza,
- > 0,30 m di altezza,

CINERARIO:

- > 0,50 m per la lunghezza,
- > 0,30 m per la larghezza,
- > 0,30 m di altezza

Le misure sono da intendersi al netto anche dello spazio necessario per la chiusura del tumulo (ovvero per i loculi), da realizzarsi con mattoni pieni a una testa intonacati nella parte esterna, oppure con lastra in C.A. vibrato sigillata con cemento ad espansione o altro sistema che garantisca i requisiti di cui sopra.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro (vedi p.to 13.3 circ. espl. del 24/06/1993, n°24 riportata in nota precedente), mentre all'interno un loculo è obbligatoria la collocazione di un unico feretro (vedi art.76 p.to 1 DPR 285/90 riportato in nota precedente).

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

13.3. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Art. 8 - GALLERIE cimiteriali

L'edificazione di gallerie è di iniziativa pubblica. La realizzazione è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo ed ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti di nuova costruzione o ristrutturazione sono soggetti al parere della Commissione Edilizia Comunale (se ancora esistente), del Paesaggio (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), ed artistica- monumentale (se ricadenti in area vincolata puntualmente o indirettamente "ope legis").

Ogni galleria è costituita da una serie, ordinata per righe e colonne, di loculi adiacenti che possono essere disposti di fascia o di testa (punta).

La disposizione di fascia o di testa si distingue dalla disposizione del feretro: nella soluzione di fascia risulta con il lato lungo disposto sul prospetto principale mentre nella soluzione di testa (punta) sul prospetto è visibile il lato corto.

Le gallerie sono realizzate generalmente per il contenimento di loculi per feretri e possono disporre di cellette per resti ossei o nicchie per urne cinerarie (solitamente collocate nella righe sommitali), o, altrimenti, essere realizzate esclusivamente per il contenimento di cellette ossario o urne cinerarie. I depositi possono inoltre essere organizzati e aggregati per costituire tombe di famiglia.

La tavola A9 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti" rappresenta graficamente le caratteristiche, a cui tali sepolture devono attenersi.

Art. 9 - TOMBE DI FAMIGLIA

Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività¹⁴.

Le tombe di famiglia (dette anche “cappelle” o “a chiesetta” o “edicole funerarie”) si caratterizzano per essere costituite da un manufatto fuori terra appositamente strutturato. Dispongono di uno spazio interno chiuso privato accessibile ai visitatori e sul quale prospettano le sepolture generalmente disposte di fascia. Più tombe di famiglia possono essere affiancate ed allineate lungo un antistante porticato a formare una galleria.

Le tombe di famiglia a sarcofago si sviluppano principalmente sotto il livello di campagna, presentando esteriormente la sola parte monumentale/commemorativa a occultare l'accesso e la sottostante struttura.

Sono generalmente costituite da una e sino a tre file di loculi sovrapposti che prospettano su un vano centrale libero (“vestibolo”). Questo è accessibile, tramite apposita botola superiore, solo agli operatori per la movimentazione dei feretri e la manutenzione.

Le **tombe di famiglia per resti mortali**, di iniziativa generalmente pubblica, prevedono depositi multipli, da assegnare alla medesima famiglia o collettività, volti ad accogliere esclusivamente resti (ossa o ceneri).

La costruzione delle tombe di famiglia è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo. Quando trattasi di iniziativa pubblica la realizzazione è subordinata ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti di nuova costruzione o ristrutturazione sono soggetti al parere della Commissione Edilizia Comunale (se ancora esistente), del Paesaggio (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), ed artistica- monumentale (se ricadenti in area vincolata puntualmente o indirettamente “ope legis”).


Al loro interno possono contenere loculi per salme, cellette per ossari e nicchie cinerarie.

Deroghe per motivazioni artistiche di natura architettonica sono ammesse con il parere a maggioranza del C.C. La deroga non costituisce variante al Piano.

¹⁴ **Art. 90 DPR 285/90.** *Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.*

TITOLO 3° ZONE TIPOLOGICHE OMOGENEE¹⁵: PRESCRIZIONI

Art. 10 - Zona omogenea CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE



Zona interessata da fosse per inumazione in campi comuni **soggette a concessione**. Il deposito **ha durata quindicennale** (vedi il Reg.P.M art.53) ed è **rinnovabile ugual periodo una sola volta**.

Come evidenziato all'art. 6 del presente documento e nella tav. A9 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti" le fosse, in forza della vigente normativa, devono rispettare precisi parametri dimensionali¹⁶.

Nelle tavole di zonizzazione (di rilievo e di pianificazione) i singoli campi sono individuati con specifico retino e simbolo, codice numerico, estensione del campo e capienza indicativa. Inoltre, sono presenti le seguenti indicazioni:

Lib. = campo principalmente libero da sepolture,

Sat. = campo principalmente saturo,



= fosse la cui concessione risulta, alla data di rilievo del Piano, **in corso di validità**.



= Campo -o parte di esso- con fosse che, alla data di rilievo del Piano, **hanno superato da più di 5 anni il periodo concessorio** di R.P.M.



= Divieto, a seguito delle determinazioni del Piano, di rinnovo delle Concessioni in scadenza. (Vedasi tavola di progetto)

Sono inoltre presenti ed individuati:

- **Campi per "indecomposti"**, riservati, in osservanza dell'art.86 D.P.R. 285/90, alle sepolture temporanee dei resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni ed estumulazioni (I campi sono evidenziati con apposito retino nelle planimetrie di zonizzazione del Piano).
- **Campi per "bambini"**, riservati ed utilizzabili per la sepoltura dei cadaveri di persone di età inferiore a 10 anni (vedi art. 6 presente documento).

¹⁵ Le zone sono individuate sulle tavole di Rilevo e Pianificazione mediante specifica retinatura e simbolo (Il presente paragrafo riporta solamente quest'ultimo).

¹⁶ Per quanto riguarda la verifica sul rispetto l'estensione minima dei Campi richiesta dalla normativa si veda quanto riportato nella Relazione del Piano (tav. A1), al paragrafo dedicato.

Art. 11 - Zona omogenea LOCULI IN GALLERIA NON PORTICATA



Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in galleria, composta da loculi disposti generalmente di testa priva di un antistante porticato.

I depositi sono ordinati per righe e colonne fino ad un massimo di quattro file sovrapposte. In luogo dell'ultima o prima fila di loculi, è consentita la collocazione di una o due righe di ossari o cinerari.

Nelle tavole di zonizzazione (di rilievo e di pianificazione) le gallerie sono individuate con specifico retino ed icona. All'interno dell'icona può apparire uno o più dei seguenti simboli:

-  = Se la galleria presenta tumuli di dimensioni inferiori ai parametri normativi (75 x 70 x 225 cm netti interni)

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati all'art.li 7 – 8 del presente documento e nella tavola A9 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

È ammessa, per formare una di tomba di famiglia, l'aggregazione formale di più loculi adiacenti (sia in senso verticale che orizzontale).

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo **di 30 anni e possono essere rinnovate per ulteriori 30 anni** una sola volta (vedi il Reg.P.M.).

La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Nel caso di aggregazione dei loculi a costituire una tomba di famiglia è possibile il rilascio di unica concessione secondo i termini e tempi previsti per tale tipologia di concessione dal R.P.M.

Art. 12 - Zona omogenea LOCULI IN GALLERIA PORTICATA



Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in galleria, composta da loculi disposti di testa o di fascia allineati lungo un antistante porticato.

I depositi sono ordinati per righe e colonne fino ad un massimo di cinque file sovrapposte. In luogo dell'ultima fila di loculi, è consentita la collocazione di una o due righe terminali di ossari.

Nelle tavole di zonizzazione (di rilievo e di pianificazione) le gallerie sono individuate con specifico retino ed icona. All'interno dell'icona può apparire uno o più dei seguenti simboli:

-  = Se la galleria presenta tumuli di dimensioni inferiori ai parametri normativi (75 x 70 x 225 cm netti interni)

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati all'art.li 7 – 8 del presente documento e nella tavola A9 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

E' ammessa, per formare una di tomba di famiglia, l'aggregazione formale di più loculi adiacenti (sia in senso verticale che orizzontale).

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di **30 anni e possono essere rinnovate per ugual periodo** una sola volta (vedi il Reg.P.M.).

La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Nel caso di aggregazione dei loculi a costituire una tomba di famiglia è possibile il rilascio di unica concessione secondo i termini e tempi previsti per tale tipologia di concessione dal R.P.M. La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 13 - Zona omogenea LOCULI IN GALLERIA CHIUSA



Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in galleria, composta da loculi disposti di testa o di fascia allineati lungo un antistante vano.

I depositi sono ordinati per righe e colonne fino ad un massimo di sette file sovrapposte. In luogo dell'ultima fila di loculi, è consentita la collocazione di una o due righe terminali di ossari.

Nelle tavole di zonizzazione (di rilievo e di pianificazione) le gallerie sono individuate con specifico retino ed icona. All'interno dell'icona può apparire uno o più dei seguenti simboli:

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati all'art.li 7 – 8 del presente documento e nella tavola A9 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo **di 30 anni e possono essere rinnovate per ugual periodo una sola volta** (vedi il Reg.P.M.).

La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 14 - Zona omogenea CAPPELLE DI FAMIGLIA



Zona omogenea di iniziativa privata o pubblica organizzata in singoli manufatti ("Cappelle", dette anche "chiesette" o "edicole funerarie") posti fuori terra e a cui interno sono collocati spazi per tumulazione in loculi, ossari e cinerari.

Si caratterizzano per avere uno spazio privato, ad uso dei concessionari e solitamente protetto da una porta, sul quale prospettato le sepolture che sono solitamente disposte di fascia. Le facciate presentano comunemente caratteristiche monumentali e celebrative.

In caso le unità siano state realizzate con iniziativa privata le scelte formali sono generalmente eterogenee in quanto definite in sede autorizzativa dai singoli concessionari.

Nel caso le unità siano state realizzate tramite iniziativa pubblica si distinguono per la ripetizione seriale di un unico modello tipologico di "edicola funeraria" caratterizzato per la medesima soluzione estetica degli esterni e di ingombro plani volumetrico.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli art.li 7 - 9 del presente documento e nella tavola A9 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di **60 anni e possono essere rinnovate per ugual periodo una sola volta** (vedi il Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è variabile ed è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 15 - Zona omogenea TOMBE DI FAMIGLIA VERTICALI




Zona omogenea di iniziativa privata, a sviluppo prevalentemente fuori terra, organizzata come tomba di famiglia, o collettività, in grado di accogliere vani per tumulazione in loculi, ossari e cinerari.

Si distingue, rispetto alle tombe di famiglia a chiesetta, per la mancanza di un vano chiuso e riservato ai concessionari (detto “vestibolo”): i tumuli prospetto direttamente sui vialetti cimiteriali o, eventualmente, su antistante porticato privato ad uso del concessionario.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli art.li 7 - 9 del presente documento e nella tavola A9 “Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti”

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di **60 anni e possono essere rinnovate per ugual periodo una sola volta** (vedi il Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è variabile ed è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 16 - Zona omogenea TOMBE DI FAMIGLIA A SARCOFAGO



Zona omogenea di iniziativa privata o pubblica con sistema di tumulazione in destinata a tombe di famiglia (o per collettività). Il manufatto che la costituisce (detto sarcofago) è collocato completamente o parzialmente entro terra (ipogeo).

Oltre a una serie di loculi i sarcofagi possono disporre al loro interno di spazi per ossari e/o cinerari.

Presenta esteriormente la parte monumentale commemorativa. La parte sottostante è costituita da uno o due file di tumuli per loculi sovrapposti, per un massimo di quattro livelli, che si affacciano su spazio centrale libero (vestibolo) necessario ed accessibile solo al personale per movimentare i feretri.

Le unità realizzate tramite iniziativa pubblica si distinguono da quelle realizzate da privati perché realizzate attraverso la ripetizione seriale di un unico modello tipologico di “sarcofago” caratterizzato dai medesimi ingombri plani volumetrici e soluzioni estetiche delle parti a vista.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli art.li 7 - 9 del presente documento e nella tavola A9 “Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti”

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di **60 anni e possono essere rinnovate per ugual periodo una sola volta** (vedi il Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 17 - Zona omogenea TOMBE DI FAMIGLIA A SARCOFAGO PORTICATE



Zona omogenea di iniziativa generalmente privata con sistema di tumulazione in tombe di famiglia (o per collettività). Il manufatto che la costituisce (detto sarcofago) è collocato completamente o parzialmente entro terra (ipogeo).

Oltre a una serie di loculi i sarcofagi possono disporre al loro interno di spazi per ossari e/o cinerari.

Presenta una componente monumentale e commemorativa caratterizzata da un volume fuori terra porticato che copre il sedime del vano interrato sottostante.

La parte sottostante è costituita da uno o due file di tumuli per loculi sovrapposti, per un massimo di quattro livelli, che si affacciano su spazio

centrale libero (vestibolo) necessario ed accessibile solo al personale per movimentare i feretri.

Le unità realizzate tramite iniziativa pubblica si distinguono da quelle realizzate da privati perché realizzate attraverso la ripetizione seriale di un unico modello tipologico di "sarcofago" caratterizzato dai medesimi ingombri plani volumetrici e soluzioni estetiche delle parti a vista.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli art.li 7 - 9 del presente documento e nella tavola A9 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti"

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di **60 anni e possono essere rinnovate per ugual periodo una sola volta** (vedi il Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 18 - Zona omogenea SARCOFAGI DI FAMIGLIA SOTTOSTANTI A GALLERIA CIMITERIALE



Zona omogenea di iniziativa pubblica. Trattasi di un manufatto contenente più sepolture (detto sarcofago) collocato prevalentemente entro terra che presenta esteriormente solo la parte "monumentale" e commemorativa.

Le sepolture ipogee occupano la parte sottostante la pavimentazione di una galleria porticata. La galleria si caratterizza per la quota pavimentazione sopraelevata rispetto al terreno circostante di c.ca un metro.

Le sepolture, accessibili solo agli addetti attraverso un vestibolo, sono organizzate su una o più file di loculi sovrapposti. La posizione dell'elemento monumentale/ commemorativo è ubicato sul fronte esterno della galleria porticata.

Oltre ai tumuli il sarcofago può contenere, cassette ossario e/o urne cinerarie.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli art.li 7 - 9 del presente documento e nella tavola A9 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di **60 anni e possono essere rinnovate per ugual periodo una sola volta** (vedi il Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 19 - Zona omogenea OSSARI E/O CINERARI IN GALLERIA NON porticata



Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in ossari e/o cinerari in galleria priva di antistante porticato.


Ogni vano è deputato al contenimento di un singolo deposito. I vani sono organizzati per righe e colonne a formare una "galleria".

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati all'art.7 del presente documento e nella tavola A9 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

Per cinerari, che soddisfano i requisiti minimi dimensionali (30x30x70 cm), è ammesso anche l'utilizzo come cellette ossario.

La durata delle concessioni è di **30 anni** (vedi il Reg.P.M.) e **possono essere rinnovate una sola volta per ugual periodo**. La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 20 - Zona omogenea OSSARI E IN GALLERIA PORTICATA



Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione dei resti mortali in cellette ossario.

Ogni vano è deputato al contenimento di una singola urna. I vani sono organizzati per righe e colonne a formare una "galleria" prospettante ad un porticato.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati all'art.7 del presente documento e nella tavola A9 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

Per cinerari, che soddisfano i requisiti minimi dimensionali (30x30x70 cm), è ammesso anche l'utilizzo come cellette ossario.

La durata delle concessioni è di **30 anni e possono essere rinnovate per una sola volta per ugual periodo** (vedi il Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Art. 21 - Zona omogenea CINERARI e/o OSSARI IN GALLERIA CHIUSA



Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione dei resti mortali in cellette ossario (ossari) e/o nicchie cinerarie (cinerari).

I vani sono organizzati per righe e colonne a formare una "galleria" prospettante ad un vano chiuso.

Per cinerari, che soddisfano i requisiti minimi dimensionali (30x30x70 cm), è ammesso anche l'utilizzo come cellette ossario.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati all'art.7 del presente documento e nella tavola A9 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti".

La durata delle concessioni è di **30 anni e possono essere rinnovate per ugual periodo una sola volta per ugual periodo** (vedi il Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

TITOLO 4° ATTREZZATURE E SERVIZI

La vigente normativa impone un serie di dotazioni e attrezzature obbligatorie. Nei seguenti articoli sono specificate le caratteristiche di ognuna di esse.

Inoltre, sono riportate anche altre attrezzature non obbligatorie ma indispensabili ad un corretto funzionamento e fruizione del sistema cimiteriale. Esse sono in parte citate nella normativa (ma senza che questa imponga la loro presenza) e in parte conseguenti alle necessità di un corretto e razionale utilizzo della struttura stessa.

Pertanto, le dotazioni vengono di seguito suddivise tra:

- **Dotazioni** e attrezzature cimiteriali **obbligatorie**
- **Altre dotazioni** e attrezzature cimiteriali

Dotazioni e attrezzature cimiteriali obbligatorie

Art. 22 - Camera Mortuaria



La camera mortuaria o Deposito mortuario è il luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

Ogni singolo cimitero (art.64 del D.P.R. 285/90¹⁷ e art.30 L. R. le n°18/2010¹⁸) deve dotarsi di Camera mortuaria.

Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile. È inoltre garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico

¹⁷ **Art. 64** 1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

¹⁸ **Art. 30 - Requisiti minimi.** 1. In ogni cimitero sono presenti almeno:
a) un campo di inumazione;
b) un campo di inumazione speciale;
c) una camera mortuaria;
d) un ossario comune;
e) un cinerario comune.

avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

Il deposito o camera mortuaria deve rispettare le prescrizioni di cui all'art.65 DPR 285/90.¹⁹

Deve essere dimensionato ed attrezzato per ricevere più feretri che normalmente hanno le seguenti dimensioni:

- | | | |
|-------------|---------|----|
| ▪ lunghezza | 180-220 | cm |
| ▪ larghezza | 60-70 | cm |
| ▪ altezza | 45-55 | cm |

Annesso o in prossimità deve essere collocato un locale servizi igienici dotato di spogliatoi ad uso del personale addetto (art. 64.2 DPR 285 /90).

Valgono inoltre le indicazioni inerenti al "servizio mortuario" contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1997.²⁰

Nel caso in cui il cimitero non disponga al suo interno di locale di osservazione²¹ (in quanto quest'ultimo è obbligatorio ma può essere collocato in altro luogo entro il territorio comunale), il Deposito Mortuario deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni (Deposito e Osservazione)

¹⁹ **Art. 65.** 1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento."

²⁰ **SERVIZIO MORTUARIO** Il Servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

Il servizio deve essere dotato di:

- locale osservazione/sosta salme;
- camera ardente;
- locale preparazione personale;
- servizi igienici per il personale;
- servizi igienici per i parenti;
- sala per onoranze funebri al feretro;
- deposito materiale.

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI

Il Servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:

- Temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C per i locali con presenza di salme,
- umidità relativa: 60% +- 5,
- n. ricambi aria/ora esterna: 15 v/h

E' prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- impianto illuminazione di emergenza.

²¹ Si veda articolo seguente

Art. 23 - Deposito di osservazione



Il DPR 285/90, articolo 12, 1° comma afferma che *“I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:*

- a) *Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;*
- b) *Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;*
- c) *Ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.”*

Quindi il locale o deposito di osservazione risulta essere obbligatorio all'interno del territorio comunale mentre la collocazione può anche essere diversa dal cimitero.

Inoltre, il successivo comma 2 sottolinea che *“Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita”*

Le caratteristiche costruttive e impiantistiche devono uniformarsi a quanto stabilito per il Deposito Mortuario.

Solamente nei comuni con meno di 5.000 abitanti (quindi non per il comune di Dolcè) Deposito d'osservazione, Obitorio e Deposito Mortuario possono essere collocati nel medesimo locale purché questi risponda a tutti i requisiti normativi²²previsti per ognuna delle sopramenzionate funzioni.

Art. 24 - Obitorio



Ogni comune (Art. 13 del D.P.R. 285/90²³) deve dotarsi, entro il proprio territorio comunale, di un Obitorio.

L'obitorio è il luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche.

Come specifica l'art. 4.1 punto b della circolare (Ministero sanità) 24 giugno 1993, n. 24 il periodo temporale di deposito è indefinito e pertanto, come precisato al successivo p.to 4.2²⁴ della citata circolare, tali locali devono disporre di celle frigorifere opportunamente dimensionate.

²² Per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, l'articolo 14, c. 2 del D.P.R. 285/90 e la Circ. Espl. del Ministero della Sanità del 24/6/1993 N° 24 al p.to 4.1 prevedono che il deposito d'osservazione e l'obitorio possono essere riuniti in un unico locale, mentre l'art. 64 del citato D.P.R. permette l'utilizzo della Camera Mortuaria anche come Deposito d'osservazione.

²³ **Art. 13. 1.** *I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:*

- a) *mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;*
- b) *deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;*
- c) *deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività*

²⁴ **4.2.** *Le unità sanitarie locali nel territorio di propria competenza individuano gli obitori ed i depositi di osservazione nei quali prevedere la dotazione di celle frigorifere di cui all'art. 15.*


Sono stati fissati i seguenti standards: posti salma refrigerati, con un minimo di 5, in misura pari ad 1 ogni 20.000 abitanti a cui aggiungere celle isolate per cadaveri portatori di radioattività in misura pari a i ogni 10.000 abitanti.

Per posto salma refrigerato è da intendersi quello realizzato, anche in forma indistinta, in apposite celle frigorifere.

Come per il deposito di osservazione anche l'obitorio è una dotazione obbligatoria che deve essere presente nel territorio comunale ma non obbligatoriamente entro il cimitero.

Le caratteristiche costruttive e impiantistiche devono uniformarsi a quanto stabilito per il Deposito Mortuario

Art. 25 - Cinerario e ossario comuni



Il cinerario comune e l'ossario comune sono un manufatto unico, oppure distinto in due parti, aventi la funzione di raccolta e conservazione perpetua e collettiva rispettivamente delle ceneri provenienti da cremazione, e dei resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra sistemazione.

L'attuale normativa, in particolare all'Art. 30 comma 1²⁵ della Legge Regionale n°18/2010 prevede che ogni cimitero sia dotato di questa attrezzatura.

Art. 26 - Servizi igienici per il pubblico e per gli addetti



Ogni cimitero deve essere dotato di servizi igienici il cui utilizzo sia possibilmente distinto in funzione dell'uso previsto: per i visitatori o per gli addetti. (Art.60 DPR 285/90).

Si precisa che i servizi per i visitatori devono rispondere ai requisiti di accessibilità ai disabili, di cui alla normativa nazionale e regionale, mentre i servizi destinati agli addetti devono essere dotati di locale -o spazio- ad uso spogliatoio.

Art. 27 - Punti di approvvigionamento acqua



Ogni cimitero deve essere dotato di punti di approvvigionamento idrico (art.60 DPR 285/90) in quantità e collocazione idonea a garantire un corretto servizio volto alla manutenzione del verde da parte degli addetti e ad uso dei visitatori per le cura di piante e fiori posti a decoro delle sepolture.

La tabella di rilievo delle attrezzature di cui alle tavole grafiche di rilievo specifica il tipo di approvvigionamento che può essere assolto mediante allacciamento all'acquedotto comunale o tramite specifico pozzo. Entrambe le soluzioni devono rispondere a tutti gli specifici requisiti stabiliti dall'attuale normativa in materia.

²⁵ **Art. 30 - Requisiti minimi.**

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

- a) un campo di inumazione;
- b) un campo di inumazione speciale;
- c) una camera mortuaria;
- d) un ossario comune;
- e) un cinerario comune.

Art. 29 - Adeguamento alle barriere architettoniche



(adeguamento ai servizi accessori e ai locali di uso pubblico)



(adeguamento sui percorsi)

Come da disposti normativi in materia di superamento delle barriere architettoniche (in particolare Legge 13/89) devono essere resi accessibili tutti i servizi accessori ed i locali di uso pubblico: **cappella di preghiera, i servizi igienici e il locale del custode.**


In particolare:

- I Percorsi interni al cimitero necessari a raggiungere i servizi ed i locali sopra descritti devono avere un andamento quanto più possibile lineare ed evitare salti di quota. Il dimensionamento e la sezione del percorso rispondono alla normativa vigente in materia;
- I Percorsi esterni al cimitero. Al fine di agevolare l'accesso al cimitero dell'utenza con problemi motori, è prevista la presenza di parcheggi riservati²⁶.

È ammesso l'accesso all'interno del cimitero, previa esposizione dell'apposito contrassegno, di mezzi privati di utenti con problemi motori. L'ingresso avviene dall'accesso carraio ad uso del carro funebre e dei mezzi per la manutenzione.

Dislivelli. Il superamento, lungo i percorsi sopraccitati, di dislivelli è garantito dalla presenza di rampe a norma eseguite con materiale antisdrucciolevole. Dove l'utilizzo di rampe non permette il superamento del dislivello si possono adottare servoscala o ascensori aventi caratteristiche idonee all'uso di persone disabili.

Art. 30 - Locali portineria e custodia



L'articolo. 52 del D.P.R. 285/90²⁷ prescrive che tutti i cimiteri abbiano un servizio di custodia, cioè un responsabile che tenga aggiornati, secondo i disposti di legge, i registri e le autorizzazioni, che riceva le salme, e che sia in grado di fornire informazioni a riguardo agli interessati.

È opportuno che il servizio di custodia abbia un apposito ufficio collocato all'interno del camposanto o in altro luogo idoneo.

²⁶ Evidenziato con apposita segnaletica, dovrà essere in aderenza al passaggio pedonale o con dislivello massimo di 2,5 cm ed avere una larghezza minima di mt. 3.00 per garantire la possibilità al disabile il posizionamento della carrozzella all'esterno del veicolo

²⁷ **Art. 52. 1.** Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 31 - Smaltimento acque reflue urbane

Le acque utilizzate (comprese quelle eventualmente emunte), sia per i servizi igienici che per altri scopi (ad es. quelle derivanti dalle prese d'acqua oppure quelle meteoriche), devono essere adeguatamente coltate e scaricate nell'osservanza delle prescrizioni della autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore se in fognatura e dalla Provincia se in corpo idrico superficiale.

Per quanto riguarda le acque nere e le acque saponose devono, secondo specifica normativa, essere raccolte, allontanate e smaltite in fognatura pubblica o altrimenti nel suolo mediante sub dispersione.

La tipologia utilizzata nel sistema cimiteriale è indicata nella "tabella dotazione attrezzature" e servizi riportata sulle planimetrie di rilievo del Piano Cimiteriale.

Art. 32 - Rifiuti cimiteriali

In riferimento al sotto riportato art. 2 comma 1, lettere e) ed f) del D.P.R. n.254/2003, i rifiuti cimiteriali sono divisibili in due gruppi:



(Se trattasi di deposito rifiuti da **esumazione ed estumulazione**)



(Se trattasi di deposito rifiuti derivanti da **altre attività cimiteriali**)

e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: (costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione):

- 1) *assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura*
- 2) *simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie)*
- 3) *avanzi di indumenti, imbottiture e similari*
- 4) *resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano*
- 5) *resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).*

f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- 1) *materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari*
- 2) *altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione*

Ai sensi di Legge (art. 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006) i suddetti rifiuti sono entrambi classificati come urbani e, in quanto tali, identificabili con i codici del capitolo 20 del CER (catalogo europeo dei rifiuti)²⁸

L'Istituto propone, quindi, i corrispondenti codici che potrebbero essere ritenuti pertinenti al caso in questione:

- 200201 (rifiuti biodegradabili) per i rifiuti del verde e per gli altri rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione delle aree cimiteriali;
- 200202 (terra e rocce) per il terreno proveniente da attività di scavo;

²⁸ La direttiva 75/442/CEE definisce il termine rifiuti nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". L'allegato I è noto comunemente come **Catalogo Europeo dei Rifiuti** (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero. Il catalogo europeo dei rifiuti è oggetto di periodica revisione.

L'"Elenco dei rifiuti" della UE è stato recepito in Italia a partire dal 1° gennaio 2002 in sostituzione della precedente normativa. L'elenco dei rifiuti riportato nella decisione 2000/532/Ce è stato trasposto in Italia con due provvedimenti di riordino della normativa sui rifiuti:

- il Digs 152/2006 (recante "Norme in materia ambientale"), allegati alla parte quarta, allegato D;
- il Dm Ministero dell'ambiente del 2 maggio 2006 ("Istituzione dell'elenco dei rifiuti") emanato in attuazione del Digs 152/2006 e successivamente dichiarato incapace di produrre effetti giuridici, non essendo stato sottoposto al preventivo e necessario controllo della Corte dei conti, con comunicato del Ministero dell'Ambiente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006.

- 200399 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) per i rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione.

Qualora le diverse componenti merceologiche del rifiuto indifferenziato venissero separate, è possibile utilizzare i seguenti codici:

- 200137* e 200138 (legno) per i rifiuti di legno delle casse;
- 200139 (plastica);
- 200140 (rifiuti metallici) per le maniglie e le altre parti metalliche.

Per i codici relativi ad altre attività e tipologie di rifiuti individuabili (per es., costruzione e demolizione delle tombe, processi di cremazione, etc.), si rimanda alla lettura della citata nota.

Si precisa che **i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani** e gestiti secondo le procedure illustrate nell'art. 12 del D.P.R. n. 254/2003.²⁹ Sempre nello stesso articolo (p.to 3) si precisa che per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto di detti rifiuti è ammesso il loro deposito in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero. Nello specifico il comune di **Dolcè non dispone di aree e strutture fisse destinate a tale funzione ma si avvale**, in occasione delle operazioni di esumazione ed estumulazione, **di cassoni mobili predisposti in prossimità dei plessi**.

I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sono, invece, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti (art. 13 D.P.R. 254/03³⁰)

Per quanto concerne le terre e rocce da scavo si precisa che queste ultime, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del suddetto decreto;

²⁹ **D.P.R. n. 254/2003: Art. 12. - Rifiuti da esumazione e da estumulazione**

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5).
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

³⁰ **D.P.R. n. 254/2003: Art. 13. - Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali**

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

- f) *le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;*
- g) *la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di legge sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.*

Art. 33 - Locale destinato a cappella per riti religiosi



Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture simili per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

Art. 34 - Giardino delle rimembranze



Il giardino delle rimembranze è un luogo, definito all'interno del perimetro cimiteriale, deputato alla dispersione delle ceneri. (art. 50 p.to 1 lett. "a" LEG. R.LE. N° 18/2010).

L'attuale normativa, prevede che tale dotazione sia presente in relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali (art. 30 comma 2 LEG. R.LE. N° 18/2010)

Art. 35 - Locale destinato a magazzino attrezzi



Locali deposito e magazzino sono locali necessari a garantire la manutenzione e la funzionalità del cimitero nelle sue parti quali i vialetti interni, il verde e gli ambienti destinati al pubblico e agli addetti.

Art. 36 - Parcheggi e viabilità



Ogni cimitero deve essere facilmente raggiungibile dal carro funebre.

Deve inoltre essere permesso l'accesso al suo interno ai mezzi meccanici per la movimentazione dei feretri e per gli scavi nei campi di inumazione nonché per la manutenzione e gli interventi edilizi.



La viabilità pubblica deve permettere agli automezzi dei visitatori di giungere in prossimità degli accessi e ivi disporre di aree destinate alla sosta (parcheggi) sufficientemente estese.

Art. 37 - Sala autopsie



La Sala Autopsie come precisato dall'art.66 del D.P.R. 285/90³¹ deve rispettare i medesimi requisiti stabiliti per il deposito mortuario (vedi relativo articolo delle presenti NTA).

La normativa prevede che ogni cimitero debba dotarsi di Sala Autopsie ma permette comunque deroghe, da parte dell'autorità Sanitaria.

Tali deroghe permettono, attraverso apposita convenzione o accordo con altra struttura o ente che disponga di tale attrezzatura, di individuare la Sala Autopsie al di fuori del Cimitero e del territorio comunale.

Art. 38 - Sala per il commiato



L'articolo 17 della legge regionale n. 18/2010 definisce sala del commiato "La struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato".

L'autorizzazione per la gestione è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati, previa verifica:

- che durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
- delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997³².

Al paragrafo "Requisiti della sala del commiato" l'ALLEGATO A al Dgr n.982 del 17 giugno 2014 precisa che:

"Il regolamento locale di polizia mortuaria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 18/2010 stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo della sala del commiato in relazione alla situazione locale, ferma restando la distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.

La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss. Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune autorizzante in tutti i casi i cui ne ravvisi la necessità anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con la comunicazione di cui al comma precedente.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

1. locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;

³¹ **Art. 66.1** La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art.65.
.2 Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione."

³² Vedi testo del DPR nella nota a piè pagina precedente e relativa al Deposito Mortuario.

3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
4. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
5. superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a m 7;
6. impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
7. servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
8. dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

Non costituisce "sala del commiato" il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze".

Art. 39 - Aree da destinare a famiglie o collettività diverse da quelle cristiane



Aree da destinare a famiglie o collettività diverse da quelle cristiane, che prevedano sistemi di sepoltura diversi rispetto a quelli praticati e previsti da questo Piano.

Il sistema cimiteriale, sviluppatosi da una matrice compositiva di radice Cristiana, accoglie oggi salme e resti di persone che provengono da ogni credo religioso, senza alcuna discriminazione a condizione che vengano rispettati i sistemi di sepoltura previsti dal presente strumento attuativo e dal R.P.M.

Ogni modificazione o nuovo sistema di sepoltura è ammissibile, previa convenzione con l'Ente limitatamente agli spazi previsti dal Piano Cimiteriale (se non già diversamente attuati) e fermo restando le limitazioni normative igienico sanitarie da verificarsi in sede di convenzione.

Ad oggi non sono pervenute all'Ente: le richieste di aree e spazi da destinare a famiglie o collettività diverse da quelle cristiane per la pratica di inumazione o tumulazione permetterà di meglio comprendere e definire le dimensioni e caratteristiche necessarie al loro soddisfacimento

Art. 40 - Chioschi e aree di commercio al minuto



Si tratta di spazi da riservare e regolamentare al fine del loro utilizzo occasionale e temporaneo quali aree per il commercio al minuto di articoli legate all'attività cimiteriale (fiori, addobbi, ceri, ...).

Non sono ammesse strutture fisse oltre a quelle già esistenti presso il cimitero monumentale.

Art. 41 - Crematorio



Il crematorio o inceneritore è una struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa.

I crematori sono costruiti nell'ambito dell'area cimiteriale e sono soggetti alla vigilanza del comune³³ nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

³³ **D.P.R. 285/90, Art. 78:**

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
 2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
 3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.
- [...]

L.R. Veneto 10-2014, Art. 45 Crematori

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, del rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modificazioni sulla base dei criteri stabiliti in sede nazionale con l'articolo 8 della legge n. 130/2001.

TITOLO 5° CONCESSIONI

Art. 42 - Durata delle concessioni

Le concessioni per sepolture in loculi privati, per le tombe di famiglia e per le fosse nonché per i depositi negli ossari e cinerari privati sono a tempo determinato, come stabilito dall'art.92³⁴ del D.P.R. 285/90.

Per quanto riguarda i tempi di durata delle concessioni, si fa riferimento a quanto disposto dal Reg.P.M. che stabilisce:

➤ **Sepulture per inumazione in Campo Comune:**

- Durata anni **10**
- Rinnovo **NON AMMESSO**

➤ **Concessione per loculo (in galleria):**

- Durata anni **30**
- Rinnovo **AMMESSO** (una sola volta per ugual periodo)

➤ **Concessione per tombe di famiglia (sia fuori terra, sia ipogee):**

- Durata anni **60**
- Rinnovo **AMMESSO** (una sola volta per ugual periodo)

➤ **Concessione per ossario/cinerario:**

- Durata anni **30**
- Rinnovo **AMMESSO** (una sola volta per ugual periodo)

Art. 43 - Modalità di concessione

Per quanto concerne le modalità di concessione, si fa riferimento ai disposti del "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria".

³⁴ **Art. 92.** 1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.

3. Con l'atto della concessione il comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

TITOLO 6° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Disposizioni finali

Per quanto non definito dal presente Piano si rimanda a:

- *Legge regionale (VENETO) 4 marzo 2010, n. 18;*
- *ALLEGATO A alla Dgr n. 433 del 04 aprile 2014 D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;*
- *Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale di Dolcè³⁵;*
- *Regolamento locale d'igiene;*
- *Normativa nazionale e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche,*
- *D.Lgs 3 aprile 2006 n°152 in materia ambientale;*
- *Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici*

Art. 45 - Regolamento di Polizia Mortuaria

Il presente Piano Cimiteriale è redatto tenuto conto dei contenuti del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale vigente, che è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 il 11.06.1988.

Il Piano, come prevede la normativa³⁶, è dimensionato e ideato in modo da rispondere alle necessità di sepolture nell'arco dei venti anni successivi alla sua adozione.

Art. 46 - Aspetti geologici

L'attuale normativa prevede che, per quanto attiene i campi di inumazione, siano verificate le caratteristiche geologiche così come riportato nell'estratto normativo in nota³⁷.

La relazione geologica che verrà prodotta autonomamente dal Piano costituirà allegato e parte integrante dello stesso. Ne consegue che il Piano dovrà adeguarsi alle prescrizioni o limitazioni eventualmente in essa contenute.

Art. 47 - Altre collettività e credi religiosi

Il presente sistema cimiteriale, sviluppatosi da una matrice compositiva di radice Cristiana, accoglie oggi salme e resti di persone che provengono da ogni credo religioso senza alcuna discriminazione

³⁵ *Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11.06.1988.*

³⁶ **Dgr n°433 del 04-04-2014 (Allegato A) "Piani cimiteriali":**

Ogni Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all'art. 27, comma 2, della lr 18/2010.

[...].

³⁷ **Legge regionale (VENETO) 4 marzo 2010, n. 18:**

2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

a condizione che vengano rispettati i sistemi di sepoltura previsti dal presente strumento attuativo e dal REG.P.M.

Ogni modificazione o nuovo sistema di sepoltura è ammissibile, previa convenzione con l'Ente limitatamente agli spazi previsti dal Piano Cimiteriale (se non già diversamente attuati) e fermo restando le limitazioni normative igienico sanitarie da verificarsi in sede di convenzione.

Art. 48 - Cimiteri per animali di affezione.

Il Piano cimiteriale potrà, previo il suo aggiornamento, individuare aree che possono, secondo indicazioni tecniche di USSL e di ARPA nonché previo idoneo iter amministrativo/abilitativo, assolvere alle funzioni di "aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione³⁸".

La progettazione architettonico/edilizia ed il pertinente iter abilitativo di tali iniziative è assoggettata alle procedure previste dal Regolamento Edilizio e atti pertinenti per le costruzioni civili e infrastrutturali.

Tali iniziative possono essere condotte sia da soggetto pubblico, sia da soggetto privato (in convenzione con l'ente o atto similare).

Le eventuali aree destinate a cimitero per animali d'affezione sono individuate dal Piano nella tavola di inquadramento nonché nelle collegate tavole di maggior dettaglio.

³⁸ **ALLEGATO A alla Dgr n. 1530 del 28 agosto 2013** Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.

Articolo 15 - Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12, 13, 14 e 21 del Regolamento (CE) 1069/2009.

1. Animali da compagnia ed equidi

1.1 in attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009, è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti:

a) degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma;

[...]